

- LOTTO 8 -

CAPITOLATO

POLIZZA

**PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

**CAMERA DI COMMERCIO – INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA
DI VICENZA**

C.F. : 80000330243

P.I. : 00521440248

SCHEDA DI COPERTURA

1.	Assicuratori:	
2.	Contraente ed Assicurato : C.C.I.A.A. DI VICENZA Corso Fogazzaro, 37 – 36100 Vicenza	
3.	Attività dichiarata: Camera di Commercio di Vicenza	
4.	Periodo di Assicurazione: dalle ore 24.00 del 01/01/2010 alle ore 24.00 del 01/01/2013	
5.	Limiti di indennizzo : 5.1 Massimale per ciascun Sinistro : Euro 1.000.000 5.2 Massimale aggregato annuo: Euro 10.000.000,00	
6.	Franchigia per sinistro: Euro 5.000,00	
7.	Retroattività : 5 ANNI Postuma : 5 ANNI	
8.	Clausola Broker: 8.1 Broker: INTERSTUDIO SAS 8.2 Corrispondente dei Lloyd's : (da indicare in caso di aggiudicazione ai Lloyd's di Londra)	
9.	Sottolimiti relativi alle Condizioni Aggiuntive alle estensioni di copertura alla responsabilità Civile Professionale per le attività tecniche.	
	PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD INIDONEITA' DELL'OPERA	Euro 500.000,00
	E) DANNI ALLE OPERE	Euro 500.000,00
	F) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI	Euro 500.000,00
10.	Retribuzioni Lorde : Euro 3.400.000,00 Tasso imponible di regolazione: pro mille da applicare alle retribuzioni lorde	

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE

La presente Polizza è una Polizza di responsabilità nella forma "claims made". Ciò significa che la Polizza copre i sinistri notificati dall'Assicurato agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicuratori	:	L'Impresa di Assicurazione o i Sottoscrittori indicati al punto 1 della Scheda di copertura
Assicurato	:	L'Ente pubblico o la Società Pubblica contraente indicata nella scheda di copertura
Soggetti dei quali il Contraente deve rispondere a norma di legge	:	i soggetti operanti a qualsiasi titolo per l'Ente Contraente e dei quali l'Ente stesso deve rispondere a norma di legge
Assicurazione	:	il contratto di Assicurazione.
Attività dichiarata	:	Camera di Commercio
Beni	:	Denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature.
Contraente	:	il soggetto che stipula l'assicurazione indicato nella scheda di copertura .
Danno	:	qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.
Danni Materiali	:	il pregiudizio economico conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Danni Corporali	:	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale
Indennizzo	:	la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.
Massimale	:	la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.
Polizza	:	il documento che prova l'assicurazione.
Perdite Patrimoniali	:	ogni danno immateriale (intendendosi per tale il danno subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali e Corporali) inclusi i danni patrimoniali e non patrimoniali
Premio	:	la somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori
Pubblica Amministrazione	:	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Responsabilità Civile	:	la responsabilità che possa gravare personalmente sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e ss. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.
Responsabilità Amministrativa	:	la responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un danno o perdite patrimoniali al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Responsabilità Amministrativa -Contabile	:	la responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Retribuzioni Lorde	:	ai fini del conteggio del premio, quanto, al lordo delle ritenute previdenziali e/o fiscali, il Personale dipendente effettivamente riceve a compenso delle proprie prestazioni inclusi i compensi corrisposti ai lavoratori interinali.
Sinistro	:	comunicazione scritta agli Assicuratori di un evento per il quale è prestata l'assicurazione

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di dolo.

Art. 2 - Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 - Pagamento del Premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato al punto 4 della **Scheda di Copertura**.

In ogni caso, tenuto conto che la Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti tramite ordinativi bancari preventivamente deliberati, si conviene tra le parti che, comunque, ogni copertura inerente la polizza decorre:

- Per la rata iniziale di perfezionamento, dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del contratto, indicato nella polizza, a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 60° giorno dalla data di decorrenza della polizza. Qualora la presente polizza sia stipulata a seguito di gara esperita dall'Amministrazione Contraente, per quanto riguarda la rata iniziale di perfezionamento, gli Assicuratori dichiarano che la copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel capitolato di gara o dalle ore 24 del giorno stabilito nel verbale di aggiudicazione della gara stessa e l'ordine di pagamento del relativo premio deve essere fatto entro 60 gg. dalla data di decorrenza e di copertura della polizza.
- Per quanto riguarda le rate successive, dalle ore 24.00 del giorno di scadenza della rata a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 60° giorno dalla data di scadenza della rata;
- Per quanto riguarda le appendici, dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del titolo a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 60° giorno dal ricevimento del documento, emesso dagli Assicuratori, da parte del Contraente stesso;
- Per quanto riguarda le appendici e/o atti a premio zero, dalle ore 24.00 del giorno di comunicazione del Contraente al broker o agli Assicuratori.

Trascorsi i termini di cui sopra, salvo accordi fra le Parti, l'assicurazione resta sospesa dal giorno della scadenza dei termini di pagamento e riprenderà dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio o dell'emissione dell'ordine di pagamento, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite. Effettuato il pagamento, la garanzia verrà ripristinata, senza soluzione di continuità, anche relativamente al periodo in cui questa è stata sospesa con esclusione dei sinistri accaduti nel periodo di sospensione sempreché tali sinistri siano già conosciuti nello stesso periodo di sospensione.

Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker incaricato (come da successivo art. 23) e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per il Contraente Assicurato, anche ai fini di quanto stabilito dall'articolo 1901 del cc.

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Variazione del rischio

A) Aggravamento del rischio

Le Parti convengono che le variazioni che comportano modifiche dell'attività istituzionale svolta e/o diminuzioni o aggravamenti del rischio assicurato, conseguenti a disposizioni di Leggi e/o di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 – 1898 C.C., e pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia.

Resta convenuto che le modifiche della natura giuridica dell'Ente devono essere comunicate agli Assicuratori.

B) Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, agli Assicuratori ai quali è assegnata la Polizza oppure al broker indicato in Polizza:

- (a) entro 15 giorni lavorativi da quando il competente ufficio dell'Ente Contraente cui è assegnato la gestione dei sinistri sia venuto a conoscenza dell' evento o della richiesta di risarcimento Danni da parte del terzo danneggiato;
- (b) entro 15 giorni dal ricevimento di informazione di garanzia.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 C.C.)

Art. 7 –Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione, con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 8 –Durata e Cessazione del contratto

L'Assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.

Se l'Assicurazione è stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata A.R. da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

E' comunque in facoltà del Contraente Assicurato di richiedere il rinnovo del contratto per un uguale periodo, se lo stesso ne ravviserà l'opportunità e la convenienza, subordinato ad esplicita accettazione da parte degli Assicuratori.

Art. 9 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 10 – Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

Art. 11 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 – Legittimazione

Si prende atto che, nel caso il Contraente fosse un Ente della Pubblica Amministrazione, la presente Polizza viene stipulata dall'Ente esclusivamente nell'interesse proprio.

La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'Assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall'Assicurazione stessa, e di Assicurato e conseguentemente esercita tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 13 - Oggetto dell'Assicurazione

A) Responsabilità civile patrimoniale verso terzi inclusi gli utenti ed i destinatari dei servizi

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da soggetti dei quali o con i quali l'Assicurato debba rispondere, a fronte dell'esperimento dell'azione diretta promossa dai terzi danneggiati qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dell'Assicurato stesso.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

Le garanzie di polizza s'intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:

- il diritto di rivalsa spettante alla Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957,

- il diritto di surrogazione spettante all'Assicuratore ai sensi dell'art. 1916 cc., nei confronti dei soggetti responsabili.

La surrogazione dell'Assicuratore nei confronti del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Assicurato è limitato agli atti od omissioni commessi con colpa grave o dolo.

Art. 14 - Estensioni di copertura

A) Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

B) Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale

L'assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Per tali perdite, gli Assicuratori risponderanno nei limiti del Massimale di Polizza, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo.

C) Attività di rappresentanza

L'assicurazione vale per la Responsabilità derivante all'Ente Contraente per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti dai soggetti dal medesimo incaricati in rappresentanza dell'Ente stesso o Azienda Contraente, presso altri Enti-Aziende-Organi collegiali.

Nel caso di distacco temporaneo di personale dipendente dell'Ente Contraente presso altro Ente, l'Assicurazione si intende automaticamente operante per la Responsabilità Civile derivante all'Ente Contraente stesso per atti-fatti-omissioni compiuti da tale personale distaccato a condizione che l'Ente Contraente continui a pagare il premio per tale personale.

D) Perdite Patrimoniali per l'attività derivante dal D.lgs. 81 del 09/04/2008 (ex D.lgs. 626/1994 e 494/1996) e successive modificazioni e/o integrazioni e/o nuove leggi sostitutive

A condizione che i soggetti incaricati siano in possesso di legale qualifica e abbiano eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per la responsabilità dell'Assicurato per le perdite patrimoniali derivanti da involontarie violazioni della normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all'Assicurato per le attività svolte da soggetti dallo stesso incaricati per le funzioni di:

1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 (ex d.lgs. n. 626 del 19 settembre 1994) e successive modifiche e/o integrazioni;
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 (ex d.lgs. 494 del 14 agosto 1996) e successive modifiche ed integrazioni.

E) Copertura sostituiti

Nel caso di sostituzione temporanea o definitiva di soggetti incaricati dall'Assicurato, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante per le attività svolte dai rispettivi sostituiti, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, dal momento del loro incarico.

F) Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.lgs 196/2003

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'art. 11 del D.Lgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 c.c. e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c.. L'Assicurazione non vale:

- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali;
- per le multe e le ammende inflitte direttamente all'Ente Assicurato o alle persone del cui fatto l'Ente debba rispondere.

G) Acquisizioni in economia

Premesso che l'Assicurato sia stato legittimato a procedere ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 all'acquisizione di lavori,

servizi e forniture in economia mediante:

- a) amministrazione diretta
- b) procedura di cottimo fiduciario

L'assicurazione s'intende estesa, entro il limite di Euro 211.000,00 per sinistro, alle responsabilità derivanti all'Ente Contraente in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Impresa Cottimista.

H) Attività di levata protesti cambiali e di assegni bancari – Tenuta del Registro dei protesti

L'assicurazione, fermo il massimale indicato in polizza, vale altresì per la responsabilità che possa derivare all'Assicurato per perdite patrimoniali causate a terzi nel legittimo esercizio dell'attività di levata dei protesti cambiali e di assegni bancari, comprese le perdite patrimoniali conseguenti ad errata notifica e/o errata individuazione della persona cui elevare il protesto e/o errato inserimento nel bollettino/registro dei protesti medesimi.

Sono, altresì, comprese in garanzia le perdite patrimoniali conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione e deterioramento degli atti e/o documenti, purché non derivanti da furto, rapina od incendio;
- b) sanzioni di natura fiscale, multe ed ammende inflitte ai legittimi possessori delle cambiali e degli assegni bancari protestati per errori imputabili all'Assicurato stesso.

I) Attività di conciliazione anche societaria

La garanzia della presente polizza si intende estesa alla responsabilità derivante alla Contraente per perdite patrimoniali derivanti a Terzi dall'attività istituzionale di conciliazione svolta dai propri dipendenti nei termini previsti dalle disposizioni di legge e/o regolamenti.

L) Membri del Giurì del Design Orafo

La garanzia della presente polizza si intende estesa alla responsabilità derivante alla Contraente per perdite patrimoniali derivanti a Terzi dall'attività svolta dai componenti del Giurì del Design Orafo, designati dalla Contraente.

Art. 15 – Limiti di Indennizzo

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato al punto 5.1 della **Scheda di Copertura** per ciascun Sinistro ed al punto 5.2 annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati dall'Assicurato nello stesso periodo.

Le garanzie vengono prestate con l'applicazione di una franchigia per sinistro indicata al punto 6 della **Scheda di Copertura**.

Art. 16 – Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i danni conseguenti a:

- a) danni corporali e danni materiali di qualsiasi tipo, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b) atti od omissioni da parte di, o danni o reclami notificati a, qualsiasi degli Assicurati in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;
- c) responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente stesso;
- d) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione e/o dall'onere di pagare premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
- e) azioni od omissioni imputabili a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- f) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
- g) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- h) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato;
- l) azioni sindacali collettive salvo il caso in cui l'Assicurato provi che la responsabilità dedotta sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Assicurato;
- m) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al D.Lgs n. 209 del 2005;
- n) fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o al Contraente e/o denunciati prima dell'inizio della presente polizza;
- o) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- p) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. Atti di terrorismo di sabotaggio organizzato;

q) le conseguenze della Responsabilità Amministrativa e della Responsabilità Amministrativa Contabile.

Art. 17 – Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made) -

L'assicurazione vale per i sinistri denunciati dall'Assicurato agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali sinistri siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data successiva alla data di retroattività indicata al punto 6 della **Scheda di Copertura** (periodo di garanzia retroattiva), e non siano state ancora presentate richieste di risarcimento scritte né all'Assicurato neppure al personale in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Assicurato stesso prima della data di stipulazione della presente Assicurazione.

Nel caso di coesistenza di altra copertura assicurativa del Contraente analoga alla presente, precedentemente stipulata a garanzia degli stessi rischi, la sopraindicata estensione di garanzia retroattiva, risponderà esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all'altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni.

Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 C.C. il Contraente dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al momento della stipulazione dell'Assicurazione.

Nel caso la presente polizza sia la continuazione di precedenti polizze stipulate con i medesimi Assicuratori, l'efficacia della retroattività prevista dalla presente polizza decorre dalla data di inizio della retroattività prevista dalla prima polizza stipulata con i medesimi Assicuratori.

L'assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento relative a fatti, atti od omissioni verificatisi o posti in essere sia durante il periodo di durata del presente contratto che durante il periodo di retroattività previsto dalla presente polizza, pervenute all'Assicurato, e trasmesse agli Assicuratori, per la prima volta entro i 5 (cinque) anni immediatamente successivi alla scadenza del contratto.

Per i sinistri denunciati agli Assicuratori dopo la cessazione della validità dell'assicurazione, il limite di indennizzo indipendentemente dal numero di sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato in polizza.

Nel caso di cessazione della presente polizza, la garanzia postuma cessa automaticamente qualora l'Ente Contraente, durante il periodo di garanzia postuma, stipuli altra copertura assicurativa analoga alla presente, a garanzia degli stessi rischi.

Nel caso un Assicurato cessi dal servizio o dalla carica durante il corso della validità della polizza, si intende automaticamente operativa la garanzia postuma nei termini previsti dal contratto, per le responsabilità derivanti all'Ente Contraente.

Art. 18 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche nei confronti di dipendenti consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio all'estero, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali derivante loro ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare.

Art. 19 – Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il legale rappresentante del Contraente e le Società da quest'ultimo controllate.

Art. 20 – Vincolo di solidarietà

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità derivante all'Ente Contraente per le perdite patrimoniali derivanti da responsabilità solidale con altri soggetti e in tale caso gli Assicuratori risponderanno per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Art. 21 – Sinistri in serie

In caso di sinistri in serie, la data della prima denuncia di sinistro sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.

Art. 22 – Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese legali

Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale o amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici anche indicati dal Contraente ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

Art. 23 – Clausola Broker

Con la sottoscrizione della presente polizza l'Assicurato/Contraente conferisce mandato alla società di brokeraggio INTERSTUDIO SAS - Viale Milano 66, 36100 Vicenza - di rappresentarlo ai fini della presente polizza.

Pertanto:

- a) Ogni comunicazione effettuata al Broker dagli Assicuratori si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;
- b) Ogni comunicazione effettuata dal Broker del Contraente Assicurato agli Assicuratori si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.

Art. 23 – Clausola Broker (clausola valevole solo in caso di aggiudicazione ai Lloyd's di Londra)

Con la sottoscrizione della presente polizza l'Assicurato/Contraente conferisce mandato alla società di brokeraggio indicata INTERSTUDIO SAS - Viale Milano 66, 36100 Vicenza - di rappresentarlo ai fini della presente polizza.

Pertanto:

- c) Ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;
- d) Ogni comunicazione effettuata dal Broker del Contraente Assicurato al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.

Gli Assicuratori conferiscono mandato alla Società indicata al punto 8.2 della **Scheda di Copertura** (di seguito nominata Corrispondente dei Lloyd's) di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza.

Pertanto:

- a) Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata agli Assicuratori;
- b) Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata dagli Assicuratori.

Art. 24 – Calcolo e regolazione premio annuo.

Il premio annuo della presente polizza viene calcolato applicando all'ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte dalla CCIAA ai propri dipendenti, il tasso imponibile (al netto delle imposte di Legge) così come indicato al punto 10) della Scheda di Copertura.

Poiché il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio fermo il premio minimo pari al 75% del premio anticipato.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo: retribuzioni annue lorde.

Contestualmente all'emissione dell'appendice di regolazione premio si provvederà all'aggiornamento del premio di quietanza.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società e formalmente ritenuta corretta.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardata pagamento del premio di conguaglio gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITÀ TECNICHE

A) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Le garanzie di cui all'art. 13, è estesa alla responsabilità professionale, derivante all'Assicurato per:

- le perdite patrimoniali e i danni materiali involontariamente cagionati a Terzi, in conseguenza di fatti od omissioni commessi da soggetti di cui debba rispondere a norma di Legge, nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali svolte in qualità di:

- progettista,
- direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere;
- collaudatore;
- RUP;
- responsabile del procedimento;
- responsabile dei lavori;
- coordinatore per la progettazione;
- coordinatore per l'esecuzione dei lavori;

- preposti alla sicurezza;
- altro dipendente tecnico (dove per dipendente tecnico si intende: qualsiasi persona, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predisporre il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica).
- ogni altra figura professionale prevista ai sensi della Legge n° 109/94, D.lgs. 163/2006 e dal D. Lgs. n° 81/2008 (ex Dlgs 626/1994 e n° 494/1996), e successive modificazioni e/o integrazioni e/o nuove leggi sostitutive e/o regolamenti;

- le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell'Ente contraente.
- le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina.
- i danni materiali a cose, morte o lesioni personali derivanti dagli effetti pregiudizievoli delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo.

Condizioni Aggiuntive

- a) l'assicurazione s'intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
- b) l'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento dell'attività di validazione dei progetti così come prevista dalla legge n. 166/2002 (Merloni Quater) e successive modificazioni.
- c) l'Assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dai soggetti incaricati in funzione di:
 - 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 (ex D.lgs. 626/94) e successive modifiche e/o integrazioni;
 - 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 (ex D.lgs. 494/96) e successive modifiche ed integrazioni.

B) RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi di pagamento dei relativi premi;
- c) dolo dell'Assicurato e/o delle persone di cui l'assicurato deve rispondere;
- d) l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché danno ambientale;
- e) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- f) il possesso, la custodia o l'uso di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la responsabilità civile di cui alla Legge 209 del 2005;
- g) derivanti da sviluppo comunque in corso, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- h) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti.
- i) multe e penalità, salvo quanto previsto dall'oggetto dell'assicurazione.

Inoltre l'assicurazione non è operante:

- n) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di appartenenza;
- o) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico se non rientrino nelle competenze professionali stabilite da Leggi e Regolamenti;
- p) per la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o

- l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
- q) per la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nel testo di polizza;
 - r) per la presenza e gli effetti, diretti ed indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto;
 - s) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla Legge;
 - t) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate;
 - u) per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione;
 - v) per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori;

C) PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD INIDONEITA' DELL'OPERA

A parziale deroga della lettera B), punto t), "Rischi esclusi" l'assicurazione relativa all'attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette, sopravvenuti dopo l'ultimazione dei lavori, che rendano l'opera non idonea all'uso al quale è destinata. Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le perdite patrimoniali:

- derivanti da mancato rispetto di vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
- conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
- derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato al punto 9 della **Scheda di Copertura**, e con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'indennizzo col massimo di Euro 1.000,00.

D) ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

E) DANNI ALLE OPERE

A parziale deroga della lettera B), punto u), "Rischi esclusi", limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:

- rovina totale o parziale delle opere stesse;
- gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

Ferma ogni altra condizione generale o particolare di polizza, si precisa che l'assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale. La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato al punto 9 della **Scheda di Copertura**, e con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10 % dell'indennizzo col massimo di Euro 1.000,00.

F) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

A parziale deroga della lettera B), punto v), "Rischi esclusi", l'assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dall'Assicurato. La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato al punto 9 della **Scheda di Copertura**, e con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'indennizzo col massimo di

Euro 1.000,00.

G) DANNI DA INQUINAMENTO

In deroga a quanto previsto al precedente punto B-d) - Rischi esclusi dall'assicurazione" - l'assicurazione copre la Responsabilità derivante all'Ente Contraente per i danni provocati a Terzi, conseguenti ad inquinamento improvviso ed accidentale dell'acqua, dell'aria o del suolo, a seguito di rotture di impianti e/o condutture progettati, diretti o collaudati da dipendenti dell'Ente Contraente, a condizione che tali rotture siano conseguenti ad errori di progettazione o direzione lavori o collaudo, effettuati dai Dipendenti stessi.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% per ciascun sinistro, con il minimo di € 2.500,00= e con un massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo pari al 50% del massimale previsto in polizza per ogni singolo sinistro.

LA SOCIETÀ

IL CONTRAENTE ASSICURATO

CONDIZIONI CON APPROVAZIONE ESPRESSA

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Norme di Assicurazione ed in particolare quanto riportato nella "Scheda di copertura e calcolo del premio":

- Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
- Art. 2 ALTRE ASSICURAZIONI
- Art. 3 PAGAMENTO DEL PREMI
- Art.5 VARIAZIONE DEL RISCHIO
- Art. 7 FACOLTA' BILATERALE DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO
- Art. 8 DURATA E CESSAZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
- Art. 15 LIMITI DI INDENNIZZO
- Art. 16 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE
- Art. 17 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'Assicurato dichiara inoltre di aver preso visione e sottoscritto la nota informativa ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. 17/03/1995 nr. 175 e l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30/06/2003 nr. 96.

Il sottoscritto dichiara espressamente di avere preso atto, di ricevere e di avere sottoscritto contestualmente al presente contratto anche tutto quanto previsto dagli artt. 49, 50, 51, 52, 53, 55 del Regolamento ISVAP n° 5/2006.

Il Contraente Assicurato

- LOTTO 8 -

GARA
ASSEGNAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI

SCHEDA D'OFFERTA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE
--

1) MASSIMALI

- Massimale per ciascun Sinistro Euro 1.000.000,00
- Massimale aggregato annuo Euro 10.000.000,00

2) PREVENTIVO ANNUO RETRIBUZIONI LORDE

€ 3.400.000,00 al tasso imponibile del per mille

CALCOLO DEL PREMIO:

- Premio netto annuo	: €
- Accessori	: €
- Imposte, percentuale del 22,25%	: €
- TOTALE PREMIO ANNUO LORDO	: €

(espresso in cifre e in lettere)

Si dichiara di accettare integralmente tutte le condizioni previste dal capitolato di polizza

Denominazione sociale offerente : _____

Codice fiscale e partita IVA : _____

Sede legale : _____

Firma leggibile qualifica : _____

data: _____